

# Statuto di EXPERTsuisse – Sezione della Svizzera italiana

## I. Denominazione e area geografica

### Art. 1: Denominazione

Sotto la denominazione "EXPERTsuisse - Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria, Sezione della Svizzera italiana", è costituita un'associazione (qui di seguito denominata "**Sezione**") in conformità a quanto disposto degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

### Art. 2: Scopo

(1) Detta associazione rappresenta una sezione regionale di EXPERTsuisse - Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria (qui di seguito denominata "**EXPERTsuisse**"). Nei limiti posti dal proprio statuto e nel territorio indicato all'art. 3 essa ha il seguente oggetto sociale:

- a) il perseguimento, nell'ambito regionale, dei fini e compiti fissati dallo statuto di EXPERTsuisse;
- b) il trattamento di tutte le questioni riguardanti la categoria professionale nell'ambito regionale;
- c) la tutela degli interessi professionali nell'ambito della regione e, d'intesa con il Comitato e la Commissione di appartenenza di EXPERTsuisse, la rappresentanza di quest'ultima nei confronti delle autorità, in particolar modo delle autorità cantonali, e dei terzi;
- d) l'organizzazione di conferenze e dibattiti nell'ambito della categoria professionale, nel quadro della sezione o aperti al pubblico;
- e) il promovimento professionale delle nuove leve, segnatamente con il sostegno, mediante sforzi adeguati, alla formazione ed al perfezionamento professionale favorendo la frequentazione dei corsi organizzati da EXPERTsuisse;
- f) lo sviluppo dello spirito collegiale e di solidarietà tra i suoi membri.

(2) Le manifestazioni a carattere professionale della Sezione sono aperte a tutti i membri di EXPERTsuisse.

### Art. 3: Area geografica e sede

L'attività della Sezione viene esplicata nel Cantone Ticino e nelle Valli grigionesi di lingua italiana; ai membri domiciliati nelle Valli grigionesi di lingua italiana è lasciata comunque libera scelta tra la sezione dei Grigioni e la sezione della Svizzera italiana.

La sede della Sezione si trova presso l'indirizzo professionale del presidente.

## **II. Stato di membro della Sezione**

### **Art. 4: Stato di membro**

(1) Lo stato di membro della Sezione corrisponde a quello di membro di EXPERTsuisse, ad eccezione di quanto espresso all'art. 5 cpv. 2 lett. d.

(2) Con la perdita della qualità di membro di EXPERTsuisse termina anche la qualifica di membro della Sezione.

### **Art. 5: Stato di membro della Sezione**

(1) Possono avere lo stato di "impresa associata" della Sezione le imprese individuali, le società di persone e le persone giuridiche che hanno la propria sede nel territorio d'attività della Sezione, a condizione che siano membri di EXPERTsuisse. Le succursali di imprese associate sono pure considerate membri della Sezione nella regione in cui sono ubicate.

(2) Possono avere lo stato di membro individuale della Sezione:

- a) "membro individuale esperto" di EXPERTsuisse: gli esperti contabili diplomati, gli esperti fiscali diplomati, gli esperti fiduciari diplomati e gli esperti in finanza e controlling, così come i titolari di un diploma estero equivalente e i periti revisori riconosciuti dalla ASR.
- b) "membro individuale personale specializzato" di EXPERTsuisse: i revisori riconosciuti dalla ASR, i titolari di un attestato professionale e i titolari di un bachelor, i quali rispettano pertanto i criteri di ammissione per la formazione di esperto contabile diplomato, di esperto fiscale diplomato, di esperto fiduciario diplomato e di esperto in finanza e controlling.
- c) "alumni": gli ex "membri individuali esperti" di EXPERTsuisse, i quali non sono più attivi nel settore della revisione e consulenza e non vogliono più mantenere i diritti e i doveri di appartenenza alla categoria dei membri individuali esperti.
- d) "membri onorari": membri onorari sono persone fisiche che si sono distinte nell'ambito della professione o di EXPERTsuisse; esse vengono nominate dall'assemblea generale.

(3) L'appartenenza alla Sezione corrisponde - a scelta del membro - al luogo di lavoro o di domicilio del membro individuale di EXPERTsuisse.

### **Art. 6: Lista dei membri**

Viene tenuta in adeguata forma una lista dei membri della Sezione, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 (imprese associate) e cpv. 2 lett. a) (membri individuali esperti), a disposizione del pubblico interessato.

### **III. Organizzazione**

#### **Art. 7: Organi**

Gli organi della Sezione sono:

- A L'assemblea generale
- B Il comitato
- C L'ufficio di revisione

A Assemblea generale

#### **Art. 8: Attribuzioni, competenze**

L'assemblea generale è l'organo superiore della Sezione.

Essa ha le seguenti competenze:

- l'adozione e la modifica dello statuto e dei regolamenti della Sezione (con riserva di approvazione da parte del Comitato di EXPERTsuisse);
- l'elezione e la revoca del presidente, del suo sostituto, del segretario redattore dei verbali, degli altri membri del comitato e dell'ufficio di revisione;
- la designazione di candidati per le nomine nell'ambito del Comitato di EXPERTsuisse;
- l'approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali;
- la determinazione di eventuali contributi associativi dei membri della Sezione ai sensi dell'art. 5, in aggiunta dei contributi associativi di EXPERTsuisse;
- la decisione in merito alle proposte presentate dal comitato;
- la decisione sullo scioglimento della Sezione (con riserva di quanto disposto dall'art. 22 cpv.1).

#### **Art. 9: Assemblee**

I membri si riuniscono:

- a) in occasione dell'assemblea generale ordinaria, che deve essere tenuta entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale della Sezione;
- b) in occasione di assemblee generali straordinarie, convocate per delibera del comitato, o su richiesta dell'ufficio di revisione o di almeno 1/10 dei membri aventi diritto di voto.

#### **Art. 10: Convocazione**

(1) L'assemblea generale viene convocata, dal comitato, almeno 10 giorni prima della data prevista, mediante comunicazione scritta con indicazione dell'ordine del giorno.

(2) Le assemblee generali straordinarie ai sensi dell'art. 9 lett. b) devono essere convocate dal comitato entro quattro settimane della data in cui é pervenuta la richiesta.

**Art. 11: Risoluzioni**

(1) Ad eccezione dei casi per i quali lo statuto prevede una maggioranza qualificata (artt. 21 e 22), l'assemblea generale prende le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei membri presenti. A parità di voti, decide il voto del presidente dell'assemblea.

(2) Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano, salvo che almeno 1/10 dei membri presenti richieda il voto segreto su determinate trattande all'ordine del giorno.

**Art. 12: Diritti di voto**

Ogni membro ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 (imprese associate) e cpv. 2 lett. a) (membri individuali esperti) ha diritto ad un voto.

**Art. 13: Presidenza, verbale**

(1) L'assemblea viene presieduta dal presidente della Sezione o, in caso di suo impedimento, dal sostituto o da un altro membro del comitato.

(2) Il segretario redattore dei verbali provvede a redigere un verbale delle deliberazioni assembleari; lo stesso viene firmato dal segretario unitamente al presidente dell'assemblea.

B Comitato

**Art. 14: Composizione e durata del mandato**

(1) Il comitato é composto dal presidente e da almeno due membri.

(2) Se l'area geografica della Sezione si estende a più Cantoni, deve essere data la possibilità ad ogni Cantone di essere rappresentato nella Sezione. Se il Comitato è costituito da un numero corrispondente di membri, tutte le diverse categorie professionali (esperti contabili, fiscali, fiduciari ed esperti in finanza e controlling) e tutte le categorie di membri (membri individuali e imprese associate) devono essere equamente rappresentate.

(3) I membri del comitato sono eletti per un periodo di due anni, conformemente al periodo amministrativo di EXPERTsuisse e sono rieleggibili. La funzione del presidente non può tuttavia essere svolta dalla stessa persona per un periodo superiore ad otto anni consecutivi.

**Art. 15: Sedute e risoluzioni**

(1) Il comitato si riunisce su convocazione del presidente, tutte le volte che la gestione degli affari lo richiede, oppure su richiesta di due membri del comitato stesso o dell'ufficio di revisione. La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della data della riunione.

- (2) Il comitato può deliberare e statuire solo se è presente la maggioranza dei suoi membri.
- (3) Qualora lo statuto non preveda una maggioranza qualificata, il comitato prende le proprie decisioni a maggioranza assoluta di voto dei membri presenti. A parità di voti decide il voto del presidente della seduta.
- (4) Il comitato si costituisce, ad eccezione della nomina del presidente, del suo sostituto e del segretario redattore dei verbali, di propria iniziativa e stabilisce le modalità di firma.
- (5) Il comitato può, a seconda delle attività da gestire, invitare persone esterne allo stesso, che hanno voto consultivo, ed in particolare:
- membri della Sezione appartenenti al comitato di EXPERTsuisse
  - il presidente della Commissione di appartenenza di EXPERTsuisse
  - i responsabili del segretariato di EXPERTsuisse.

#### **Art. 16: Attribuzioni**

- (1) I compiti principali del comitato sono:
- a) la rappresentanza della Sezione nei confronti di terzi;
  - b) la cura degli affari correnti della Sezione nell'ambito del preventivo;
  - c) l'esecuzione delle decisioni assembleari;
  - d) le segnalazioni alla Commissione d'etica professionale, conformemente al regolamento sulla Commissione d'etica professionale e sul tribunale arbitrale indipendente di EXPERTsuisse;
  - e) l'esecuzione di tutti i compiti non riservati all'assemblea generale.
- (2) Decisioni o attività verso l'esterno, che potrebbero ledere gli interessi superiori di EXPERTsuisse, devono essere preventivamente approvate dall'Ufficio direttivo del Comitato di EXPERTsuisse.

#### **Art. 17: Comitato e Commissione di appartenenza**

- (1) Il presidente della Sezione è d'ufficio membro del Comitato e della Commissione di appartenenza di EXPERTsuisse.
- (2) Il presidente della Sezione può designare, in casi eccezionali, un membro del comitato quale sostituto che lo rappresenti, in caso di assenza, nell'ambito della Commissione di appartenenza di EXPERTsuisse (ma non in Comitato di EXPERTsuisse).

C Revisori dei conti

**Art. 18: Nomina, durata del mandato, compiti**

- (1) L'assemblea generale designa un revisore ed un sostituto per un periodo di due anni che corrisponde al periodo amministrativo di EXPERTsuisse. Essi sono rieleggibili.
- (2) L'ufficio di revisione verifica ogni anno i conti della Sezione ed informa l'assemblea generale, con un rapporto scritto.

**IV. Finanze ed esercizio annuale della Sezione**

**Art. 19: Quote sociali, esercizio annuale della Sezione**

- (1) Il fabbisogno finanziario della Sezione è coperto mediante le quote sociali e contributi per l'appartenenza alla Sezione.
- (2) Nelle quote sociali di EXPERTsuisse sono comprese le quote di appartenenza alla Sezione. In caso di necessità di mezzi finanziari aggiuntivi la Sezione può definire durante l'assemblea generale delle quote sociali supplementari, sia per i membri individuali sia per le imprese associate, quote che possono essere differenziate per le persone fisiche e le aziende.
- (3) I membri usciti od esclusi, sono tenuti al versamento dei contributi fino alla fine dell'esercizio sociale della Sezione.
- (4) L'esercizio sociale e l'esercizio annuale della Sezione corrispondono a quello di EXPERTsuisse.

**Art. 20: Diritti e obblighi finanziari**

- (1) I membri non rispondono a titolo personale delle obbligazioni della Sezione; delle stesse risponde esclusivamente il patrimonio della Sezione.
- (2) Ai membri usciti od esclusi, non compete alcun diritto sul patrimonio della Sezione.

**V. Modifiche statutarie / scioglimento**

**Art. 21: Modifiche statutarie:**

Le modifiche dello statuto avvengono mediante delibera assembleare e devono essere approvate con la maggioranza di almeno 3/4 dei membri presenti aventi diritto di voto.

**Art. 22: Scioglimento della Sezione**

(1) La delibera di scioglimento della Sezione, prima di divenire esecutiva, deve essere comunicata al Comitato di EXPERTsuisse.

(2) Tale delibera può essere presa solo nel corso di un'assemblea alla quale siano presenti almeno 3/4 dei membri con diritto di voto, e con una maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei voti presenti.

(3) Qualora l'assemblea generale non sia atta a deliberare, dovrà essere convocata una seconda assemblea generale, non prima di quattro settimane e non oltre tre mesi dalla data della prima assemblea. L'assemblea in seconda convocazione potrà deliberare con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei membri presenti aventi diritto di voto.

(4) In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio netto della stessa viene attribuito a EXPERTsuisse.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria tenuta il 14 settembre 2017 a Lugano. Esso sostituisce quello del 5 giugno 2015 ed entra in vigore il 1 aprile 2018, dopo la ratifica da parte del Comitato di EXPERTsuisse.

Il presidente  
Sandro Prosperi



Il segretario  
Simone Egeler Bernasconi



Ratificato dal Comitato di EXPERTsuisse - Associazione svizzera degli esperti in  
revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria

Zurigo, 21. 12. 2017

Il presidente

J. P. Prosperi



Il direttore

Marius Klausner

